

Codice A1813A

D.D. 14 gennaio 2019, n. 78

R.D. 523/1904 e l.r. 12/2004. Autorizzazione idraulica n. 5/2019 per taglio vegetazione lungo il rio Stellone in Carmagnola (To). Richiedente: Sig. Tachis Tommaso.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai fini della gestione del demanio idrico ai sensi della l.r. 12/2004, il Sig. Tachis Tommaso all'esecuzione dell'intervento in premessa, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati agli atti, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. il presente provvedimento si riferisce all'esecuzione di lavori di taglio esclusivamente nell'ambito dell'alveo inciso/demanio idrico;
3. il taglio, da effettuarsi nel rispetto dell'art. 37 bis del regolamento forestale approvato con D.P.G.R. n 8/R del 20.09.2011, dovrà essere teso all'eliminazione delle aggregazioni arboree che possono essere causa di impedimento o ostacolo al regolare deflusso delle acque con abbattimento degli esemplari instabili, senescenti o deperienti ovvero con apparato radicale esposto;
4. è consentita la ceduzione senza rilascio di matricine, mentre le essenze più giovani, flessibili e resistenti alle sollecitazioni della corrente dovranno essere conservate, garantendo il mantenimento dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari aventi stabilità fisico-meccanica, nel rispetto delle funzioni antierosive;
5. è vietata la rimozione delle ceppaie radicate sulle rive, come disposto dall'art. 96/c del R.D. 523/1904;
6. è obbligo di procedere alla raccolta ed allontanamento del materiale d'esbosco, con deposito dei tronchi, rami, etc al di fuori dall'alveo e da zone inondabili;
7. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
8. le operazioni in alveo dovranno essere praticate in periodo di magra del corso d'acqua, con le dovute cautele e sorveglianze del caso, rimanendo a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica; durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica;
9. il presente atto ha validità di anni uno; dovrà essere comunicata la data di inizio e fine lavori e l'intervento, una volta iniziato, dovrà essere concluso in quindici giorni;
10. è fatto divieto dell'asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;
11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del richiedente il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;
12. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Elio dott. for. PULZONI